



## COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

**OGGETTO:** Misure contingibili e urgenti per il contenimento delle emissioni di PM10 ai sensi dell'art. 2 della L.R. Campania n. 36/2020.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ha stabilito obiettivi di qualità dell'aria, ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente;
- che con il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, lo Stato italiano ha recepito la suddetta Direttiva;
- che con DGR n.412 del 28.09.2021 è stato approvato l'Aggiornamento del "*Piano di Tutela della Qualità dell'Aria*";
- che con Legge Regionale n. 36 del 3.8.2020 sono state approvate le "*Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria*", anche a fronte della Procedura di Infrazione Comunitaria- Causa C-644/18 "*Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani*";
- che il dettato dell'art. 2 della succitata Legge Regionale disciplina le misure per la riduzione dei livelli di PM10 e degli altri inquinanti atmosferici e recita quanto segue: "*Se l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, di seguito denominata ARPAC, ente deputato al controllo ed al monitoraggio della qualità dell'aria, comunica con apposito bollettino di qualità dell'aria e meteo ambientale, valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero inoltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell'aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell'ARPAC, le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative:*"
  - a) *divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);*
  - b) *divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;*
  - c) *divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;*
  - d) *potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;*"
- che con Decreto Dirigenziale n. 35 del 03/02/2022 del Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema U.O.D. 4 - Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- crit. amb. in rapporto salut. Uma è stata adottata la "*PROCEDURA OPERATIVA EMERGENZE POLVERI SOTTILI PER L' APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N.36 DEL 3 AGOSTO 2020*";

#### ACQUISITA la nota del 15.12.2025 ARPA Campania con cui:

- viene comunicato il superamento delle concentrazioni di 50 microgrammi/metro cubo di PM10 in più della metà delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della zona IT1508 nella giornata del **11 dicembre 2025** (come da bollettino della qualità dell'aria inviato separatamente e pubblicato sul sito agenziale all'indirizzo <https://www.arpacampania.it/web/guest/bollettini>) e la presenza di concomitanti condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento dell'aria;

- viene confermata la sussistenza della “Situazione A” di cui alla procedura sopra menzionata che prevede, in capo ai Comuni destinatari, l’adozione, nel giorno feriale successivo alla comunicazione, dei provvedimenti di contrasto del PM10 previsti dall’art. 2 L.R. 36/2020. La procedura prevede che, *“in attuazione del **principio di precauzione** ed al fine di garantire una **maggiore efficacia** delle iniziative intraprese dai sindaci dei Comuni, le predette misure abbiano sempre una validità di almeno tre giorni dalla data di adozione delle stesse.”*

**RICHIAMATO** l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**RITENUTO** necessario, in ossequio al quadro normativo sopra delineato, adottare misure temporanee e urgenti finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

### **ORDINA**

Sull’intero territorio comunale:

- a) il divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, anche per le deroghe consentite dall’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) il divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;
- c) il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- d) il potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.

### **Durata, controlli e sanzioni**

La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

Le violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

In coerenza della *Procedura operativa emergenze polveri sottili per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale della Campania n. 36 del 3 agosto 2020*, approvata con Decreto Dirigenziale n. 35 del 03/02/2022 del Dipartimento 50 - Giunta regionale della Campania Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema U.O.D. 4 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- crit. amb. in rapporto salut. Uma, la presente ordinanza ha validità di almeno tre giorni dalla data di pubblicazione, salvo proroga in caso di conferma dei valori che ne hanno determinato l’adozione, e pertanto sino al 18.12.2025.

### **DISPONE**

- ❖ Che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all’Albo online, sul sito internet del Comune.
- ❖ La trasmissione della presente a:
  - Prefettura di Caserta;
  - Arpa Campania;
  - Comando Stazione Carabinieri;
  - Comando Polizia Municipale;
  - Settore Ecologia.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**IL SINDACO**  
Emilio Nuzzo